Giurisprudenza

RG 15701/13

TRIBUNALE DI BARI

VERBALE DI UDIENZA COLLEGIALE DEL GIORNO

CRONOL.

Innanzi al Tribunale composto dai signori magistrati:

1° Dott. Magelli Presidente

2° Dott. Ruffino Giudice

3° Dott. De Palma Giudice

con l'assistenza del segretario giudiziario, è stata chiamata dall'Ufficiale giudiziario la causa

T R A

+ alt.

c/

Banca di

È presente per la Bcc

in Bari l'avv.

il quale si costituisce in giudizio depositando fascicolo con memoria, documentazione ed atto quale integralmente si riporta.

Assiste alla presente udienza, ex art. della pratica forense, 1° dott.

È presente per i reclamanti l'Avv.

il quale si riporta a tutto quanto dedotto e domandato in reclamo chiedendone l'accoglimento, con rigetto di ogni avversa eccezione e domanda perché infondate

dirittobancario.it

Giurisprudenza

principalmente sul rilievo che, come illustrato in reclamo e come documentalmente dimostrato dagli atti prodotti (contratto di mutuo), il compenso di estinzione anticipata non è stato pattuito a titolo di "penale" come erroneamente sostenuto ex adverso ma è stato pattuito a titolo di "commissione" ed, in quanto tale, rientra nelle previsioni dell'art. 1 L. 108/96 ai fini della determinazione dell'interesse usurario.

L'avv. impugna e contesta per inesatta in fondatezza quanto ex adverso dedotto ed insistito nel rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza resa in data 01/10/2014 dalla dott.ssa Pernetti, il tutto con vittoria di spese e compenso di lite.

Il Tribunale

Il Presidente

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Il Tribunale di Bari II Sez. Civ., riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

Rep. 8059/14

dott. Nicola Magaletti Presidente rel.
dott. Antonio Ruffino Giudice
dott.Michele De Palma Giudice

per decidere sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto da +3 avverso l'ordinanza dell'1.10.14 del G.E. del Tribunale di Bari, dott.ssa Pasculli, che rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n°[illegible] avanzata dagli odierni reclamanti con ricorso ex art.615 c.p.c..

Letto il reclamo suddetto e la memoria di costituzione della resistente Banca [illegible] di Bari;

esaminati gli atti e sentito il relatore.

Osserva

Il reclamo proposto è fondato e va accolto non potendosi condividere la tesi del primo giudice secondo la quale la commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito alla stregua di quanto previsto dall'art. 1, V co. L.108/96 a tenore del quale "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*".

La Corte di Cassazione con la nota sentenza n°350/13 ha stabilito che "*ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche*

dirittobancario.it

Giurisprudenza

a titolo di interessi moratori".

Ne consegue che ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo)e la commissione per estinzione anticipata.

Per quanto attiene poi a quest'ultima commissione deve rilevarsi che, sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l'estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto.

La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare vieppiù evidente nel caso di specie in cui tale commissione per contratto è dovuta anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario.

Alla stregua di tali considerazioni deve dunque sospendersi la procedura esecutiva considerato che:

il tasso convenuto (dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, dell'ulteriore percentuale dello 0,50% per la mora, dello 0,25% per commissioni di istruttoria e dell'1,50% per estinzione anticipata) è pari al 7,40%, superiore dunque al tasso-soglia che all'epoca in cui fu stipulato il contratto di mutuo era del 6,255% con conseguente gratuità del mutuo;

9

dirittobancario.it

Giurisprudenza

il credito dei reclamanti a titolo di ripetizione di interessi indebitamente pagati è di gran lunga superiore a quello vantato dalla reclamata sicché esso incide sullo stesso diritto di quest'ultima di agire in via esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in riforma del provvedimento reclamato sospende la procedura esecutiva sopra indicata.

Bari 1.12.14 Il Presidente

12/12/14

dirittobancario.it